

**Concorso, per titoli ed esami, a 3 posti di Consigliere di Stato, bandito con D.P.C.S. n.56 dell'11 aprile 2017, pubblicato sulla G.U. n.32, IV Serie speciale, del 28 aprile 2017.**

**Tracce prove scritte**

5 marzo 2018 - Diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto romano  
Traccia estratta n. 3;

6 marzo 2018 - Diritto internazionale pubblico e privato e diritto dell'Unione europea  
Traccia estratta n. 1;

7 marzo 2018 - Diritto amministrativo (prova teorica)  
Traccia estratta n. 3;

9 marzo 2018 - Diritto amministrativo (prova pratica)  
Traccia estratta n. 3;

10 marzo 2018 - Scienza delle finanze e diritto finanziario  
Traccia estratta n. 1.

Diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto romano.

Traccia n. 1

DISCIPLINA DELLE GARANZIE CON RIFERIMENTO AL PATTO  
COMMISSORIO E AL PATTO MARCIANO.



The image shows a document with several handwritten signatures and a circular stamp. One signature is located in the upper left, another in the upper right, and a large, stylized one in the center. To the right of the central signature is a circular stamp with text that is mostly illegible but includes 'PUBBLICO' and 'PUBBLICO'. Below the central signature is a smaller, more fluid signature. The entire document is on a white background with a thin black horizontal line at the bottom.

Diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto romano.

Traccia n. 2

LA TRANSAZIONE NOVATIVA.

✓

✓

✓

✓


✓

✓

Diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto romano.

Traccia n. 3

CONTRATTO TIPO E TIPO CONTRATTUALE.



A handwritten signature is at the top left, and a circular stamp is at the bottom right. An arrow points from the text above to the stamp.

25 MAR 2010


Diritto internazionale pubblico e privato e diritto dell'Unione europea

Traccia n. 1

RAPPORTI TRA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE E  
QUESTIONE DI COMPATIBILITA' CON IL DIRITTO DELL' UNIONE  
EUROPEA.

R G B

16 MAR 2010



Diritto internazionale pubblico e privato e diritto dell'Unione europea

Traccia n. 2

GUERRA GIUSTA E DIRITTO INTERNAZIONALE CONTEMPORANEO.

R. S. G.

Diritto internazionale pubblico e privato e diritto dell'Unione europea

### Traccia n. 3

LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO E LIMITI ALLA DISPONIBILITÀ  
DELLE PARTI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO.

Diritto amministrativo (prova teorica)

Traccia n. 1

CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E FUNZIONE SOCIALE  
DELLA PROPRIETA'.

A handwritten signature in black ink, consisting of three stylized letters. The first letter is a 'G' with a diagonal stroke through it. The second letter is an 'S' with a diagonal stroke through it. The third letter is an 'S' with a diagonal stroke through it. The signature is written in a cursive, fluid style.

A handwritten signature in black ink, consisting of three stylized letters. The first letter is a 'G' with a diagonal stroke through it. The second letter is an 'S' with a diagonal stroke through it. The third letter is an 'S' with a diagonal stroke through it. The signature is written in a cursive, fluid style.

Diritto amministrativo (prova teorica)

Traccia n. 2

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E INTERESSE PUBBLICO PRIMARIO.



7 MAR 2018

SN

Diritto amministrativo (prova teorica)

Traccia n. 3

ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI E STRUMENTI SOCIETARI.



- 7 MAR 2010

SG

DIRITTO AMMINISTRATIVO (prova pratica)  
TRACCIA N. 1

1. La Provincia di ... (d'ora innanzi anche stazione appaltante o Provincia), con bando pubblicato il 1° giugno 2017 ha indetto una gara per la esecuzione dei lavori di completamento di una strada provinciale (relativamente al 2° lotto). E' risultata vincitrice la società X.

In prosieguo la stazione appaltante ha adottato i seguenti atti:

- a) annullamento della proposta di aggiudicazione in favore della società X;
- b) esclusione della predetta dalla gara per asserita violazione della regola, di cui all'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in forza della quale il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori;
- c) diniego dell'esercizio dell'autotutela sull'annullamento della proposta di aggiudicazione (autotutela sollecitata dalla società X e basata sulla necessità di applicare il c.d. soccorso istruttorio a pagamento);
- d) proposta di aggiudicazione provvisoria della gara in favore del Consorzio Y;
- e) aggiudicazione della gara in favore del Consorzio Y.

2. Tutti tali atti sono stati impugnati dalla società X innanzi al T.a.r. che, con sentenza pubblicata il 4 agosto del 2017 e non notificata:

- a) ha respinto la domanda di annullamento di tali atti;
- b) non si è pronunciata sulla domanda di risarcimento del danno proposta dalla società X nei confronti della stazione appaltante e del Consorzio Y;
- c) ha compensato fra le parti le spese di lite.

3. La società X ha interposto appello notificato a mezzo posta, ai sensi della legge n. 53 del 1994, venerdì 1 dicembre 2017 (cartoline postali attestanti la ricevuta del plico in data 9 e 10 dicembre 2017) e lo ha depositato il successivo giovedì 7 dicembre 2017.

Nell'atto di appello si muovono critiche alla sentenza gravata e si ripropongono espressamente tutte le domande articolate in primo grado.

4. Si sono costituite la Provincia e il Consorzio Y eccependo, in rito, la tardività dell'appello notificato un giorno dopo lo spirare del termine massimo perentorio di tre mesi sancito dal combinato disposto degli artt. 92, co. 3, e 119, co. 2, c.p.a.; nel merito, hanno concluso per la infondatezza del gravame in fatto e diritto.

5. Con successiva memoria difensiva, la società X ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione della domanda di annullamento degli atti impugnati, sottolineando che tale carenza di interesse era desumibile sin dall'atto di appello posto che, ivi, si dava contezza del completamento dei lavori nelle more del giudizio.

In particolare ha sostenuto che:

a) al momento della proposizione del gravame era oggettivamente venuto meno l'interesse a coltivare la domanda annullatoria residuando solo l'interesse alla domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario non esaminata dall'impugnata sentenza;

b) conseguentemente ha ritenuto, da un lato, inapplicabile il dimezzamento dei termini processuali sancito dall'art. 119, co. 2, c.p.a. per le controversie disciplinate dal c.d. rito abbreviato comune, dall'altro, tempestiva la notificazione del gravame in data 1° dicembre 2017 ben all'interno del termine lungo di sei mesi sancito dall'art. 92, co. 3, c.p.a.;

c) ha dedotto che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale opera anche in riferimento al termine per il deposito delle sentenze a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 132 del 2014 che ha ridotto la durata della sospensione a trentuno giorni, dal 1 al 31 agosto (come per altro anticipato

dalla delibera del C.P.G.A. 18 gennaio 2013, art. 8, lett. e) che richiama espressamente la l. n. 742 del 1969);

d) conseguentemente il termine per appellare decorrerebbe dalla scadenza del termine (dimezzato ex art. 119, co. 2, c.p.a.) previsto per il deposito delle sentenze (22 o 23 giorni ex art. 89, comma 1, c.p.a.), successivamente alla cessazione del periodo feriale (1 settembre): nella specie il *dies a quo* sarebbe da individuarsi nel 22 o 23 settembre 2017;

e) ha evidenziato che la notificazione effettuata il giorno 1° dicembre, in ogni caso, sarebbe tempestiva in base all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il primo giorno successivo alla scadenza del periodo feriale (nella specie il 1° settembre 2017) non andrebbe computato nel termine processuale decadenziale stabilito dalla legge per il compimento di un determinato atto o adempimento processuale (nella specie la proposizione del ricorso in appello);

f) ha chiesto, infine, il beneficio della rimessione in termini ravvisando un errore scusabile:

f.1) nel comportamento della segreteria del giudice di primo grado che ha comunicato la sentenza oltre il termine di 5 giorni sancito dall'art. 89, co. 3, c.p.a. erodendo il diritto della parte alla fruizione del termine di tre mesi meno i 5 giorni previsti per la comunicazione;

f.2) nella oscurità della norma (e nella sua intrinseca incertezza esegetica) sancita dall'art. 155, co. 2, c.p.c. secondo cui <<Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune>>;

g) in subordine, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 92, co. 3, c.p.a. e 155 c.p.c., in relazione agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione;

h) nel merito, ha ribadito la legittimità della concessione in sub appalto di una quota maggiore del 30% dell'importo complessivo dei lavori e la violazione dell'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016 ad opera della stazione appaltante e

comunque il dovere per l'amministrazione di esercitare il cd. soccorso istruttorio a pagamento.

Infatti, la previsione di un limite generale del 30% per il subappalto, con riferimento all'importo complessivo del contratto, impedendo agli operatori economici di subappaltare a terzi una parte cospicua delle opere (70%), può rendere più difficoltoso l'accesso delle imprese; in particolar modo di quelle di piccole e medie dimensioni, agli appalti pubblici, così ostacolando l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi e precludendo, peraltro, agli stessi acquirenti pubblici l'opportunità di ricevere offerte più numerose e diversificate.

6. Nel corso dell'udienza pubblica, fissata per la discussione della causa:

a) il Consorzio Y ha eccepito la compensazione del credito risarcitorio vantato dalla società X nei suoi confronti con altro credito al medesimo riconosciuto dalla sopravvenuta ordinanza del Tribunale civile (di assegnazione somme ex art. 553 c.p.c.) posta in esecuzione innanzi al T.a.r. successivamente alla instaurazione del presente giudizio di appello; ha dedotto sul punto, onde prevenire obiezioni di controparte, che l'eccezione di compensazione, a differenza di quella di prescrizione (su cui a suo tempo si è pronunciata la nota sentenza della Adunanza plenaria n. 14 del 2004 nel senso della impossibilità di proposizione per la prima volta in appello) è una mera difesa e, come tale, non soggetta al regime delle preclusioni sancito dall'art. 101, co. 2, c.p.a.;

b) la società X, a sua volta:

c.1) ha eccepito il carattere non liquido e non esigibile del credito opposto in compensazione dal Consorzio in quanto oggetto del richiamato giudizio di ottemperanza;

c.2) ha chiesto la sospensione impropria del presente giudizio in quanto, successivamente alla sua instaurazione, altro giudice amministrativo (nella

specie il T.a.r. per la Lombardia) ha deferito alla Corte di giustizia dell'UE la questione della compatibilità dei limiti nazionali al subappalto, fissati nel trenta per cento dell'importo complessivo del contratto di appalto messo a gara, con i principi eurounitari di proporzionalità, libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi;

d) la Provincia, infine, nel ribadire la legittimità del proprio operato evidenzia che le limitazioni quantitative al subappalto, previste dal legislatore nazionale, vanno vagliate, e possono essere giustificate, da un lato alla luce dei principi di sostenibilità sociale che sono alla base delle stesse direttive, e dall'altro lato alla luce di quei valori superiori, declinati dall'art. 36 TFUE, che possono fondare restrizioni della libera concorrenza e del mercato, tra cui, espressamente, l'ordine e la sicurezza pubblica.

7. La causa è stata infine assunta in decisione.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Rediga il candidato la sentenza, esaminando, se del caso separatamente, le questioni che la traccia pone, ove non vengano affrontate nella decisione.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



DIRITTO AMMINISTRATIVO (prova pratica)  
TRACCIA N. 2

Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale del... la società Alfa Immobiliare impugnava il diniego opposto dal Comune di Beta su una proposta di piano urbanistico attuativo da essa presentato per la realizzazione di un complesso residenziale su suoli di sua proprietà (delibera del consiglio comunale n... del 30 aprile 2015). Il diniego era motivato sulla base del contrasto dell'iniziativa privata con le previsioni dei piani sovraordinati vigenti nell'area in questione.

Con sentenza pubblicata il... il Tribunale amministrativo respingeva il ricorso.

Il T.A.R. riteneva illegittime alcune ragioni ostative addotte dall'amministrazione, ed in particolare: inammissibilità dell'intervento di difetto di piano regolatore generale e nella perdurante vigenza di un risalente programma di fabbricazione; contrasto dello stesso con il piano territoriale di coordinamento provinciale. Tuttavia, lo stesso giudice di primo grado reputava comunque sufficienti a fondare il diniego impugnato le seguenti, legittime, ragioni:

- a) la proposta di piano attuativo non è assentibile perché contraria al piano regolatore generale in via di adozione da parte del Comune;
- b) i contenuti dell'intervento si pongono in contrasto con il piano paesaggistico regionale e con il piano di parco di..., nel quale l'area è ubicata;

Il giudice di primo grado respingeva inoltre la censura di incompetenza del consiglio comunale, statuendo che in base all'art. 42 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000) la competenza in materia di piani urbanistici attuativi è dell'organo consiliare, quale titolare del potere di indirizzo-politico.

Con appello al Consiglio di Stato la società Alfa immobiliare censurava la pronuncia di primo grado sulla base dei seguenti motivi:

1) violazione dell'art. 28 della legge urbanistica n. 1150 del 1942 ed eccesso di potere per svilimento ed ingiustizia manifesta, perché esorbitando dai limiti del potere di approvazione di strumenti urbanistici attuativi ad esso attribuiti dalla legge il Comune avrebbe introdotto una misura di salvaguardia atipica, avente l'effetto di vietare qualsiasi modifica-

territoriale nelle more della definizione del procedimento di adozione del piano regolatore generale; per contro – secondo la società appellante – l'amministrazione avrebbe dovuto limitarsi al mero riscontro dell'edificabilità dell'area e dell'assenza di vincoli di inedificabilità assoluta derivanti dalla pianificazione sovraordinata;

2) violazione dell'art. 11, comma 3, del testo unico sull'ambiente di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, per mancata acquisizione della valutazione ambientale strategica (VAS) prima dell'adozione del piano regolatore generale;

3) violazione dell'art. 13 della legge quadro sulle aree protette (l. 394 del 1991), per mancata acquisizione del nulla-osta dell'Ente parco di... nell'ambito del procedimento avviato sulla propria istanza di approvazione del piano urbanistico attuativo e prima del diniego sulla stessa;

4) violazione dell'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), per mancata acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica da parte della competente Regione..., anche in questo caso da richiedere prima del diniego sull'istanza di approvazione dello strumento urbanistico attuativo;

in subordine ai motivi sub. 2) - 4):

5) violazione delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale, in base alle quali nella zona in cui è destinato a situarsi il complesso residenziale sono assentibili interventi edificatori a carattere abitativo e turistico-ricettivo;

6) inapplicabilità del piano di parco del..., a causa del suo annullamento in sede giurisdizionale, da parte dello stesso Tribunale amministrativo regionale del..., con sentenza resa in separato giudizio ed emessa prima del diniego impugnato;

in ogni caso:

7) incompetenza del consiglio comunale, per essere la competenza sull'istanza attribuita alla giunta, ai sensi dell'art. 5, comma 13, lett. b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (*Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia*, c.d. decreto "sviluppo", convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106).

La società Beta riproponeva quindi la domanda risarcitoria consequenziale all'annullamento del diniego opposto. I danni dedotti dall'appellante consistono nell'ammontare presunto dei ricavi rivenienti dall'alienazione

delle unità immobiliari da realizzare in esecuzione del piano attuativo, quantificati nella consulenza tecnica estimativa di parte allegata al ricorso davanti al Tribunale amministrativo in € 500.000,00, sulla base dei prezzi medi di mercato degli immobili ad uso residenziale della zona. Per il caso di contestazione di controparte la società Alfa immobiliare chiedeva che si procedesse con liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.

Costituendosi in giudizio il Comune di Beta eccepiva in via pregiudiziale:

- l'inammissibilità dell'appello, perché non notificato alla Provincia di... e alla Regione..., pur evocate nel giudizio di primo grado dalla società Alfa Immobiliare;
- l'improcedibilità dell'appello, a causa della sopravvenuta adozione del piano regolatore generale, in virtù del quale l'intervento oggetto della proposta di piano attuativo non è più realizzabile, anche in caso di eventuale esito del giudizio favorevole alla società immobiliare.

La stessa amministrazione proponeva inoltre appello incidentale, nel quale censurava i capi della sentenza di primo grado ad esso sfavorevoli, ed in particolare quello in cui il Tribunale amministrativo aveva statuito l'illegittimità del diniego di approvazione dell'istanza per la supposta contrarietà dell'intervento proposto rispetto alle previsioni di piano territoriale di coordinamento provinciale.

Il Comune di Beta chiedeva inoltre che per ragioni di economia processuale - affermate dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 27 aprile 2015, n. 5 - il suo mezzo di impugnazione fosse esaminato con priorità rispetto all'appello principale.

Nel merito chiedeva comunque il rigetto di quest'ultimo, rispetto al quale controdiceva sottolineando l'ampia discrezionalità di cui dispone l'amministrazione nelle scelte di carattere urbanistico. A questo specifico riguardo il Comune evidenziava che le norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale consentono interventi edificatori a carattere abitativo e turistico-ricettivo ai soli fini del riassetto degli insediamenti rurali già presenti nella zona di tutela, mentre l'area in cui è prevista la realizzazione del complesso residenziale è inedificata, e la società Alfa Immobiliare non ha fornito prova contraria sul punto.

Il medesimo Comune dava inoltre atto che la sentenza di annullamento del piano di parco è stata riformata dal Consiglio di Stato, con sentenza passata in giudicato in data..., emessa dopo la pronuncia di primo grado e che le

norme del piano medesimo vietano l'aumento dei carichi urbanistici nelle zone a carattere rurale e a bassa densità edilizia, tra cui quella in cui sono situati i suoli di proprietà dell'appellante principale.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Comune di Beta controdeduceva evidenziando: la sua infondatezza, a causa della reviviscenza della disciplina di piano di parto ostante all'assentibilità del piano attuativo; l'assenza di colpa dell'amministrazione, stante la complessità della fattispecie; l'assenza di prova, tale non potendo qualificarsi la consulenza tecnica di parte.

Con memoria ritualmente notificata al Comune, espressamente intitolata «*motivi aggiunti ex art. 104, comma 3, del codice del processo amministrativo*» la società Alfa Immobiliare deduceva innanzitutto che nessuna reviviscenza del piano di parco poteva configurarsi, a causa dei limiti alla retroattività delle pronunce giurisdizionali rispetto a procedimenti amministrativi esauriti, quale quello definito con il diniego impugnato; e che in ogni caso il piano era illegittimo, per violazione dell'art. 42 della Costituzione ed eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di proporzionalità, nella parte in cui pone un divieto assoluto di edificazione nelle aree rurali.

Nella medesima memoria la società Alfa Immobiliare replicava all'eccezione di inammissibilità dell'appello principale formulata dal Comune sottolineando che la Provincia di... e la Regione..., erano state evocate in giudizio per mero tuzorismo.

All'udienza pubblica di discussione la causa era quindi trattenuta in decisione dalla Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato.

\* \* \* \* \*

Il candidato rediga la sentenza d'appello esaminando tutte le questioni in rito ed in merito, anche nel caso in cui ritenga fondata una questione idonea a precludere l'esame delle altre.

Delle questioni eventualmente non trattate in sentenza si darà conto in altra parte dell'elaborato.

DIRITTO AMMINISTRATIVO (prova pratica)  
TRACCIA N. 3

Con separati ricorsi proposti al Tribunale amministrativo regionale del... il Comune di... e alcuni cittadini ivi residenti impugnavano l'autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 rilasciata dalla Regione a favore dell'azienda agricola Alfa per la costruzione e l'esercizio in località... del medesimo Comune di... di un impianto di cogenerazione di energia elettrica e calore alimentato da biomasse legnose, con annessa rete di teleriscaldamento (determinazione n... del...).

Con separate sentenze il Tribunale amministrativo adito respingeva entrambi i ricorsi, sotto tutti i profili dedotti.

In particolare, con riguardo all'impugnazione proposta dal Comune, il Tribunale amministrativo rilevava che:

- 1) il provvedimento finale era stato legittimamente rilasciato dal dirigente competente, perché atto di natura tipicamente gestionale e la circostanza che detta autorizzazione implicasse anche variante parziale agli strumenti urbanistici comunale non imponeva che la stessa fosse rilasciata dal consiglio regionale o che sull'istanza autorizzativa dovesse comunque esprimersi in via preventiva il consiglio regionale;
- 2) tutte le amministrazioni competenti avevano partecipato alla conferenza di servizi;
- 3) sotto il profilo urbanistico, sia il verbale della conferenza di servizi che la determinazione conclusiva del procedimento contengono una motivazione esaustiva delle ragioni per cui è stato ritenuto superabile il dissenso manifestato dal Comune;
- 4) tutte le altre censure dedotte tendevano a sollecitare un sindacato di merito nei confronti di scelte amministrative connotate da ampia discrezionalità, rispetto alle quali non emergevano profili di macroscopiche irrazionalità o travisamento dei fatti acquisiti nel corso del procedimento.

Con riguardo all'impugnazione dei cittadini residenti, il Tribunale amministrativo, oltre alle ragioni sopra esposte, sulle ulteriori censure dei ricorrenti statuiva che:

5) trattandosi di impianto termico di potenza inferiore a 50 megawatt, lo stesso non doveva essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), in virtù di quanto previsto dagli allegati alla parte seconda del testo unico delle norme in materia di ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; del pari la V.I.A. non era richiesta per la rete di teleriscaldamento;

6) dopo l'iniziale avviso sfavorevole messo a verbale della seduta del... e le successive modifiche progettuali dell'azienda agricola Alfa, la competente A.S.L. aveva espresso parere favorevole in seno alla conferenza di servizi, con nota di prot. n... del..., fatta pervenire al presidente della conferenza di servizi e da questo letta alla seduta del..., per cui non era necessario esperire la procedura contro il dissenso qualificato, ai sensi dell'(allora vigente) art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241;

7) il mancato rispetto degli indici di cogenerazione previsti dalla normativa di settore, emanata dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (già Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico) non costituisce requisito di legittimità del titolo autorizzativo, ma solo presupposto per l'utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili da parte del gestore della rete nazionale, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*).

Gli appelli rispettivamente proposti dal Comune di... e dai cittadini ivi residenti contro le pronunce di primo grado erano respinti dal Consiglio di Stato adito con separate sentenze, in cui erano confermate le ragioni già espresse dal Tribunale amministrativo a fondamento del rigetto delle due impugnazione.

Nel caso dell'appello proposto dai cittadini si dava atto in motivazione che questi avevano richiesto la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo con riguardo agli stessi motivi dedotti dal Comune di...

Con separati ricorsi ex artt. 106 cod. proc. amm. e 395 cod. proc. civ. al Consiglio di Stato, i cittadini residenti nel Comune di..., già ricorrenti nel giudizio di merito, chiedevano la revocazione delle due sentenze del medesimo giudice d'appello, per errore di fatto ai sensi del n. 4) del citato art. 395.

Nei ricorsi, oltre ad essere censurata la mancata riunione dei due appelli, si sosteneva – in quello contro la sentenza che aveva definito l'appello del Comune di... - che:

- I) la Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato non si era avveduta che l'A.S.L. non aveva effettivamente partecipato ai lavori della conferenza di servizi, ma si era limitata a fare pervenire il proprio assenso per iscritto, così violando le norme contenute negli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nella versione applicabile *ratione temporis*, antecedente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127);
- II) peraltro, il parere favorevole scritto era corredata da un notevole numero di prescrizioni, tale da comportare nella sostanza una posizione sfavorevole dell'amministrazione preposta alla tutela della salute sull'istanza autorizzativa;
- III) conseguentemente, era privo di presupposti ed errato il ragionamento della Sezione del Consiglio di Stato secondo cui non erano sussistenti i presupposti della procedura per il superamento del dissenso qualificato in sede di conferenza di servizi;
- IV) inoltre, nell'affermare che le ulteriori censure riguardanti la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi, favorevole all'autorizzazione, e il titolo conseguentemente rilasciato dalla Regione..., erano infondati, la Sezione del Consiglio di Stato non aveva esaminato compiutamente tutte le puntuale argomentazioni dirette a fare emergere profili di macroscopiche irrazionalità del provvedimento autorizzativo, a causa della palese insussistenza di benefici per la collettività derivanti dal servizio di teleriscaldamento, come peraltro evincibile dal mancato rispetto degli indici di efficienza energetica richiesti per gli impianti cogenerativi dall'Autorità di regionale per energia reti e ambiente.

Quanto alla fase rescissoria, i cittadini ricorrenti chiedevano l'accoglimento delle censure formulate e il conseguente annullamento dell'autorizzazione unica.

Nel ricorso contro la sentenza resa sull'appello proposto dagli stessi cittadini resistenti, questi ultimi, oltre a proporre le stesse censure formulate nell'altro ricorso per revocazione, deducevano quale errore revocatorio la carenza di motivazione delle statuizioni di rigetto e l'omessa pronuncia sulle censure ulteriori rispetto a quelle svolte dal Comune di... nel proprio appello.

Per la fase rescissoria chiedevano quindi l'accoglimento anche delle censure non esaminate nella sentenza d'appello, deducendo che:

1) la realizzazione di una rete di teleriscaldamento comporta la necessità di previa valutazione di impatto ambientale, a causa delle rilevanti modificazioni urbanistiche prodotte dall'infrastruttura;

2) l'unica determinazione rilevante in sede di conferenza di servizi è quella espressa in seno ad essa dal rappresentante delle amministrazioni che vi partecipano;

3) il mancato rispetto degli indicatori di cogenerazione elaborati dall'Autorità di settore rifiuisce sulla legittimità dell'autorizzazione impugnata e in ogni caso denota l'assenza di adeguata ponderazione dei contrapposti interessi pubblici, collettivi e privati coinvolti nel procedimento autorizzativo.

Nei giudizi conseguentemente instauratisi sui due ricorsi interveniva *ad adivandum* il Comune di...

Costituendosi in giudizio per resistere ad entrambi ricorsi, l'azienda agricola Alfa ne eccepiva in via pregiudiziale l'inammissibilità:

- perché notificati alla sola Regione..., e non anche alla Provincia di..., cui dopo la pubblicazione delle sentenze impugnate erano state delegate le funzioni di autorizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. n. 387 del 2003, con legge regionale n... del...

- per insussistenza di errori di fatto;

- nel caso del ricorso contro la sentenza resa sull'appello del Comune di..., anche per difetto di legittimazione attiva. Inoltre, la

controinteressata eccepiva anche l'inammissibilità dell'intervento del Comune di..., per assenza dei relativi presupposti.

L'azienda agricola contestava inoltre la deducibilità dell'omessa pronuncia, quand'anche ravvisabile nel caso di specie, come errore di fatto ex art. 395, n. 4), cod. proc. civ.

In via di ulteriore subordine contestava che l'omessa pronuncia avesse avuto incidenza determinante sulla decisione finale, a causa dell'infondatezza dei motivi di ricorso non esaminati e pertanto instava per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso anche sotto questo profilo.

In ogni caso, in relazione all'eventuale giudizio rescissorio ne chiedeva il rigetto nel merito.

I due ricorsi, chiamati all'udienza di discussione del... davanti alla Sezione giurisdizionale... del Consiglio di Stato, all'esito della relativa discussione, erano trattenuti in decisione.

Prima di ciò il difensore dei cittadini residenti nel Comune di... chiedeva ed otteneva che a verbale venisse dato atto che il relatore dei due ricorsi aveva fatto parte dei due collegi che avevano deciso gli appelli con le sentenze impugnate con ricorso per revocazione e invitavano lo stesso a valutare l'opportunità di astenersi ai sensi dell'art. 51, commi 1, n. 4), e 2, cod. proc. civ.

Il difensore dell'azienda agricola Alfa instava invece per la condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, cod. proc. amm.

\* \* \* \* \*

Il candidato rediga un'unica sentenza d'appello esaminando tutte le questioni in rito ed in merito, anche nel caso in cui ritenga fondata una questione idonea a precludere l'esame delle altre.

Delle questioni eventualmente non trattate in sentenza si darà conto in altra parte dell'elaborato.

Scienza delle finanze e diritto finanziario

Traccia n. 1

SIMULAZIONE ED ELUSIONE FISCALE E SCELTA DEGLI STRUMENTI  
NEGOZIALI.

MM PP

AP



10 MAR 2018

SPV

Scienza delle finanze e diritto finanziario

Traccia n. 2

DISCREZIONALITA' TRIBUTARIA E STRUMENTI DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI.

MP

RP



MP

Scienza delle finanze e diritto finanziario

Traccia n. 3

IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E LA PROGRESSIVITA' FISCALE: ASPETTI GIURIDICI ED ECONOMICI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE E AGLI INTERESSI DI CATEGORIA.



2